



“Imprese “APRI E CHIUDI” e soggetti in costante “PERDITA FISCALE”: MAGGIORI CONTROLLI

L'esigenza di incrementare le casse erariali, che costituisce un punto fermo della manovra anticrisi, viene risolto dal legislatore non tanto incrementando la base imponibile, quanto cercando di recuperare l'evasione fiscale tramite strumenti di controllo e accertamento più efficaci.

In questo contesto deve essere letto sia il contrasto alle imprese “apri e chiudi” che il contrasto alle imprese che dichiarano “perdite sistemiche”.

In merito alle imprese apri e chiudi, con l'art 23 della manovra anticrisi, il legislatore ha stabilito che sottoporrà a controllo fiscale

e contributivo tutte quelle imprese che cessano l'attività entro un anno dalla loro apertura. La manovra non prevede sanzioni, ma si limita ad avvertire quel tipo di contribuente che subirà delle verifiche, il cui risultato potrebbe essere l'assoluta regolarità dei comportamenti posti in essere.

E' bene sottolineare come l'ambito applicativo della norma è limitato alle sole imprese e, quindi, gli esercenti arti e professioni che aprono e chiudono l'attività entro un anno non possono essere inseriti nell'elenco dei soggetti da sottoporre a verifica.

L'art 24, invece, dedica l'attenzione alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi, che dichiarano perdite fiscali sistemiche,

ossia quelle prodotte in più periodi di imposta. Al riguardo l'Agenzia dovrà chiarire se questi periodi devono essere o meno consecutivi.

La norma stabilisce che il controllo alle imprese in perdita sistemica non si attuerà se la stessa impresa ha ripianato le perdite tramite versamenti eseguiti dai soci.

In merito a questo punto bisogna fare delle precisazioni sulla base di quanto stabilito dalla norma.

In primo luogo va segnalato che il legislatore parla di aumenti di capitale deliberati e liberati, cioè l'aumento del capitale deve essere non solo deliberato ma anche sottoscritto dai soci entro il periodo di

Notizie di rilievo:

Imprese apri e chiudi e soggetti in costante perdita fiscale: maggiori controlli	Pagina 1
Locazione con dati catastali in evidenza	Pagina 2
Nuovo redditometro: Monitorato il reddito del nucleo familiare	Pagina 3
Operazioni in contanti: Vietate le transazioni oltre i 5.000 €	Pagina 3
Accertamenti e riscossioni: dal primo luglio 2011 si accelerano i termini per avviare la procedura di espropriazione forzata	Pagina 4
Catasto: Aggiornamento a tappe forzate	Pagina 4
Nuovi sistemi assicurativi per i soci attivi nella gestione delle srl	Pagina 5

imposta successivo alla formazione della perdita.

Inoltre, il fatto che il legislatore parli di aumenti di capitale deliberati e liberati, indica che sono escluse altre forme di incremento del patrimonio netto, quali ad esempio versamenti soci a fondo perduto o per futuri aumenti di capitale o rinuncia a finanziamenti.

Infine, la locuzione a titolo oneroso, rimarca l'esclusione dalla previsione di legge degli aumenti gratuiti,



ti, cioè quelli con cui riserve già esistenti nel patrimonio netto sono utilizzate per incrementare il capitale sociale.

Per evitare l'inserimento nella lista dei controlli è sufficiente che l'impresa deliberi e realizzi un aumento di capitale di entità almeno pari alla perdita fiscale.

Locazione con dati catastali in evidenza

Dal primo luglio 2010 le richieste di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, devono contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili.

La norma si applica sia ai fabbricati che ai terreni.

Pesante la sanzione prevista in caso di violazione degli obblighi di comunicazione: la mancata (o anche errata) indicazione dei dati catastali comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra il 120 e il 240 per cento dell'imposta di registro dovuta.

Per attuare la nuova previsione è stato approvato il modello CDC (Comunicazione Dati Catastali), ed è stato rinnovato il vecchio modello 69, che viene attualmente utilizzato per le richieste di registrazioni. A tale modello è stata aggiunta un'ap-

INTRODUZIONE
MODELLO CDC
E
VARIAZIONE
MODELLO 69

posita sezione "D" denominata "dati degli immobili".

Il modello CDC deve essere, presentato in forma cartacea presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il relativo contratto, nel termine di 20 gg dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o di affitto dei beni immobili.

I contribuenti obbligati alla presentazione telematica dei contratti devono inviare il modello CDC con modalità telematiche, mentre coloro che si sono avvalsi facoltativamente della registrazione telematica possono presentare il modello in forma cartacea all'ufficio competente o, alternativamente, trasmetterlo con modalità telematica.

Nuovo redditometro: Monitorato il reddito del nucleo familiare

Il nuovo redditometro rappresenta lo strumento di accertamento delle persone fisiche e sarà tarato sul monitoraggio anche del nucleo familiare, e modulato in relazione all'area territoriale in cui risiede il contribuente. Questa rappresenta la grossa novità introdotta dalla manovra estiva in quanto fino ad oggi la capacità reddituale della famiglia poteva essere semplicemente apprezzata dall'ufficio o dalla commissione giudicante, in quanto la norma era mirata ad accertare specificatamente la posizione reddituale del singolo contribuente. A questo proposito bisogna evidenziare come nel nostro sistema impositivo la famiglia non rappresenta un centro di imposizione fiscale.

L'elemento base su cui poggerà l'accertamento sarà costituito dalla spesa (di qualunque specie), sostenuta dal contribuente che si intende accertare. Per essere suscettibili di controllo in base al nuovo reddito-

metro, basterà che la differenza tra reddito dichiarato e reddito complessivo accertabile sia pari ad almeno un quinto e che tale scostamento si possa riferire anche ad un solo anno e non più a due anni consecutivi.

In caso di accertamento da redditometro il contribuente deve dimostrare che il finanziamento relativo alla spesa sia avvenuto con redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Alla luce di queste modifiche è stato introdotto, anche per l'accertamento di redditometro, il "contraddittorio obbligatorio", ossia l'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo rappresentante, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.



Operazioni in contanti: Vietate le transazioni oltre i 5.000 €

L'art 20 fissa in 5.000 euro il nuovo limite per l'uso del contante e dei titoli al portatore, a decorrenza dal 31 maggio 2010.

Quindi, in base a questa nuova norma, è fatto divieto di effettuare transazioni economiche mediante denaro contante o titoli al portatore o libretti di deposito bancari o postali al portatore, qualora il valore trasferito sia pari o superiore a 5.000 euro.

Il trasferimento è comunque vietato anche quando è effettuato



nell'arco temporale di 7 giorni con più pagamenti inferiori alla predetta soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

La violazione del divieto di effettuare a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, senza il tramite di un intermediario abilitato, i suddetti trasferimenti comporta a carico dell'autore della violazione l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 % dell'importo trasferito.

Accertamenti e riscossioni: dal 1° luglio 2011 si accelerano i termini per avviare la “procedura di espropriazione forzata”

A decorrere dal primo luglio 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall'agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e sull'Iva, dovranno contenere anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro il termine per la presentazione del ricorso.

Ma non tutti gli atti notificati a partire dal primo luglio 2011 comporteranno la nuova esecutività, ma solo quegli atti che riguardano il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi.

Nel caso in cui il contribuente impugni l'atto, gli importi dovuti dal contribuente sempre entro i termini per la presentazione del ricorso, sono pari al 50% delle maggiori imposte, contributi e premi, nonché i relativi interessi all'atto notificato.

I nuovi atti di accertamento di-

verranno esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica e indicheranno espressamente l'avvertimento che decorsi 30 giorni dal termine ultimo del pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni di iscrizione al ruolo, sarà affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Quindi a partire dal luglio 2011 nel caso di accertamento il contribuente può pagare l'importo dovuto entro 90 giorni, ed in questo modo evita l'intervento dell'agente della riscossione, oppure può presentare ricorso.

In questo secondo caso il contribuente è comunque tenuto al pagamento parziale delle somme dovute. L'unico modo che ha il contribuente per non pagare parzialmente l'importo dovuto è quello di presentare un'istanza di accertamento con adesione, in quanto questa rappresenta uno strumento che legalmente con-

sente di procrastinare il pagamento del 50% delle maggiori imposte accertate, in quanto l'istanza di accertamento con adesione determina la sospensione dei 90 giorni dei termini per l'impugnazione dell'atto, che rappresenta il momento in cui si dà avvio alla procedura che conduce all'affidamento all'agente della riscossione del carico in ordine al quale procedere con l'espropriazione forzata.

L'espropriazione forzata deve, comunque, essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successione a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Per il contribuente resta comunque ferma la tutela rappresentata dalla sospensione giudiziale.

Catasto: Aggiornamento a tappe forzate

Le disposizioni della manovra d'estate in materia di immobili non censiti in catasto possono suddividersi in previsioni a regime, destinate cioè ad operare stabilmente nel tempo, e previsioni transitorie.

Queste ultime stabiliscono che tutti i proprietari di immobili

non censiti, scoperti dall'Agenzia del territorio con pubblicazioni effettuate sulla Gazzetta Ufficiale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009, devono aggiornare i dati catastali, attraverso la procedura docfa entro il 31 dicembre 2010.

In caso di inottemperanza del

titolare dell'immobile, l'agenzia procede in via transitoria a iscrivere una rendita presunta, anche delle informazioni fornite dai comuni. Le operazioni di iscrizione della rendita provvisoria sono effettuate con oneri a carico del soggetto interessato, che dovranno

essere quantificati in un apposito provvedimento direttoriale da emanarsi entro fine anno.

Le disposizioni a regime, invece, prevedono che l'attività di controllo del territorio da parte dell'agenzia divenga pressoché

Agenzia del territorio:

***Lotta alle
Case Fantasma***


continua e costante a partire dal primo gennaio 2011. Tali operazioni si svolgeranno in cooperazione con i comuni e avranno la finalità precipua di scovare nuovi immobili non censiti.

Nuovi sistemi assicurativi per i soci attivi nella gestione delle srl

Il nuovo sistema assicurativo previsto dalla manovra d'estate per i soci delle srl, stabilisce per un socio amministratore di una srl del settore commercio, che presta anche attività lavorativa nella srl la possibilità di una doppia iscrizione sia alla cassa dei commercianti, che a quella del lavoro autonomo.

Il problema della duplice iscrizione si pone per tutti quei soci di Srl che percepiscono anche un compenso quali amministratori della società e che prestano la loro attività all'interno della società.

In base alla nuova norma il socio amministratore della srl del settore commercio che percepisce un compenso per l'attività di amministratore e che pertanto, è obbligato ad iscriversi alla



gestione separata Inps, si deve iscrivere anche alla gestione commercianti qualora presti in modo abituale e prevalente la sua attività all'interno della società.

Nel caso di iscrizione sia nella gestione separata dei commercianti sia in quella separata, non si ha, secondo l'Inps, duplicazione di contribuzione, perché ciascuna contribuzione fa capo a un'attività diversa e l'obbligazione contributiva fa capo ai compensi rispettivamente percepiti nelle singole attività, sottoposte alle rispettive aliquote di prelievo.



MT CONSULTING 2002 SRL

Via Terenzio n. 7
00193 Roma
Zona S. Pietro

Tel.: 06.68.80.36.73
Tel/Fax: 06.68.30.06.78
mtconsul@libero.it

**SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZI.COM**